



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n. **63**
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione

13 novembre 2017

OGGETTO

VARIANTE PARZIALE N.2 AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di novembre alle ore 18:30 in Arona nella sede del Palazzo Civico, convocato con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GUSMEROLI ALBERTO - Sindaco	X				
MONTI Federico	X		BROVELLI Laura		X
AUTUNNO Chiara Maria	X		BONETTI Paola	X	
GRASSANI Marina	X		GUFFANTI FIORI Giovanni Maria B.		X
PEVERELLI Claudio	X		MUSCARA' Antonino	X	
POLO Friz Matteo	X		TRAVAINI Alessandro		X
MARINO Tommaso	X		TORELLI Carla	X	
MAZZA Monia	X		CAIRO Ferruccio Sandro	X	
RIZZI Arturo	X		FURFARO Antonio	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dott.ssa Monia MAZZA, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N.2 AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 43 del 31.07.2017 di adozione della variante parziale n. 2 al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

Considerato che, come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i.:

- l'avviso di adozione della variante parziale è stato pubblicato all'albo pretorio online e sul sito informatico del Comune per 30 giorni consecutivi dal 30.08.2017 al 28.09.2017;
- il progetto preliminare di variante ed il relativo documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, unitamente alla delibera di adozione, sono stati trasmessi alla Provincia di Novara con nota prot. 34751 del 30.08.2017;
- il documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, nell'ambito del procedimento integrato di approvazione della variante parziale, è stato trasmesso all'ARPA Piemonte, all'ASL NO e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio con nota prot. 34754 del 30.08.2017;

Accertato che, a seguito della pubblicazione, in data 26.09.2017 con prot. 38615 è pervenuta un'osservazione da parte del Sig. Roberto Coppa;

Ritenuto che quanto riportato nell'osservazione non sia pertinente al contenuto della variante di cui trattasi, considerato che la stessa riguarda unicamente l'integrazione delle modalità di attuazione degli interventi già previsti nel PRG, senza variare indici urbanistici, né usi ammessi, come pure non pertinenti risultano i riferimenti al piano disciplinante l'uso del demanio, non oggetto di modifica;

Preso atto che la Provincia di Novara con Decreto del Presidente n. 136/2017 in data 10/10/2017 ha ritenuto che siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 della LR 56/77 in merito all'elencazione delle condizioni di classificazione della variante, per cui la variante è classificata come parziale, e che la modifica proposta risulta compatibile con le previsioni del P.T.P. e con i progetti sovra comunali approvati;

Dato atto che è stata espletata la fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS come risultante dalla relazione dell'organo tecnico comunale in data 16/10/2017, per la quale l'autorità competente comunale in data 16/10/2017 ha determinato di escludere dalla assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica le modificazioni da apportare allo strumento urbanistico generale inerenti la Variante Parziale n.2, in quanto non vengono introdotti ulteriori effetti ambientali rispetto a quelli già oggetto di valutazione in precedenti valutazioni ambientali;

Considerato che la presente Variante Parziale n.2 al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L. n. 447/95, DPCM 14/11/1997, LR 52/2000, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 3/10/2016, n.51, in adeguamento al PRG approvato con D.G.R. N. 32-1481 in data 25/05/2015;

Vista la L.R. 12/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 29/02/2016, n. 25-2977;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 2° Settore ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 147 bis c. 1 del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di entrate e, pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di controdedurre all'osservazione pervenuta in data 26.09.2017 con prot. n. 38615 da parte del sig. Roberto Coppa respingendola per i motivi riportati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati.

Di approvare la "Variante parziale n.2" al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17, della L.R. 56/1977 e s.m.i., costituita dagli elaborati di progetto redatti dal Settore Servizi per il Territorio – Servizio Urbanistica:

- elaborato 1: progetto di variante
- elaborato 2: documento tecnico preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS

dando atto che gli stessi sono quelli già allegati alla deliberazione n. 43 del 31.07.2017 di adozione.

Di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e l'Organo tecnico comunale, come successivamente approvato con Determinazione del Responsabile del procedimento n.396/2017 in data 16/10/2017 ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a VAS, secondo quanto in premessa precisato.

Di dare atto che la variante in oggetto entrerà in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sarà esposta in pubblica visione sul sito informatico del Comune e trasmessa alla Regione Piemonte e alla Provincia di Novara entro 10 gg. dall'approvazione;

Di dare mandato al Dirigente del 2° Settore di dar corso ai successivi adempimenti previsti dalla legge urbanistica regionale.

Resp. del procedimento: arch. Alberto Clerici
Istruttoria: geom. Walter Massenzana

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N.2 AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE

Numero proposta: 62/2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art.49 e dell'art. 147 bis comma1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da Mauro Marchisio in data 18.10.2017

La relazione, registrata su nastro magnetico, é integralmente trascritta e riportata in separato resoconto della seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

A conclusione, la proposta viene APPROVATA all'unanimità con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli	14
Voti contrari	/
Astenuti	/

Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa Monia MAZZA
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente


Estratto conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

SETTORE SERVIZI PER IL TERRITORIO



VARIANTE GENERALE “PRG 2009”

approvata con D.G.R. n. 32-1481 in data 25/05/2015, pubblicata sul B.U.R. n° 22 del 4/06/2015 subordinatamente all'introduzione di modifiche “ex officio”, di cui alla presa d'atto D.C.C. n° 37 del 28/09/2015

PROGETTO ORIGINARIO:

progettazione urbanistica: arch. Gianfranco Pagliettini - arch. Luca Pagliettini
consulenti ambientali: arch. Roberto Gazzola - dott. for. Mattia Busti
consulenti geologi: dott. Fulvio Epifani - dott. Marco Marini

Variante Parziale n. 2

(art. 17, comma 5, L.R. n. 56/77 e s.m.i.)

progettazione urbanistica: arch. Alberto Clerici
responsabile del procedimento: arch. Alberto Clerici

progetto

stesura elaborati:
GIUGNO 2017

elaborato:

1

INDICE

1 – PREMESSA.....	pagina 3
2 – CONTENUTI E FINALITA' DELLA VARIANTE	pagina 4
3 – CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE	pagina 7
4 – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	pagina 8
5 – INCIDENZA E COMPATIBILITA' CON LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	pagina 9
6 – COERENZA ESTERNA	pagina 10

1 - PREMESSA

Lo strumento urbanistico generale vigente della Città di Arona è rappresentato dalla Variante Generale PRG 2009, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 32-1481 in data 25/05/2015, pubblicata sul B.U.R. n° 22 del 4/06/2015 subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio" delle quali il Consiglio Comunale in data 28/09/2015 con deliberazione n° 37 ha preso atto, adottando gli elaborati interessati dalle modifiche conseguentemente aggiornati.

Successivamente lo strumento urbanistico è stato oggetto delle seguenti modificazioni ai sensi dell'art.17, comma 12, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56:

- modifica n.1 approvata con D.C.C. 28/12/2015, n. 83
- modifica n.2 approvata con D.C.C. 09/05/2016, n. 28
- modifica n.3 approvata con D.C.C. 30/11/2016, n. 58

e delle seguenti varianti parziali ai sensi dell'art.17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56:

- variante parziale n.1 approvata con D.C.C. 08/05/2017, n. 17


L'Amministrazione Comunale, nell'attuazione del nuovo piano, programmando le previsioni relative all'ambito normativo "T05 litorale sud", ha valutato l'opportunità di introdurre la possibilità di intervento da parte di privati in accordo con il comune per le attività di riorganizzazione degli attracchi dei natanti, al momento riservati dall'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 380/01 s.m.i.


2 – CONTENUTI E FINALITA' DELLA VARIANTE

La Variante Generale PRG 2009 vigente come approvata con D.G.R. n. 32-1481 in data 25/05/2015, pubblicata sul B.U.R. n° 22 del 4/06/2015 subordinatamente all'introduzione di modifiche "ex officio", classifica la porzione di territorio fronte lago a sud del centro abitato come ambito normativo "T05 litorale sud", disciplinandolo all'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione, il quale stabilisce modalità, parametri d'intervento ed usi ammessi nell'apposta scheda d'ambito di seguito riportata:

Denominazione	T05 – Litorale sud
Tipo di intervento	Intervento diretto, secondo le disposizioni dell'art.7 del D.P.R.380/01 s.m.i.
Usi ammessi	C1.4 (pubblico esercizio), C1.7 (limitatamente a spettacoli viaggianti), C3.3 (verde attrezzato e per lo sport). oltre a quelli esistenti
It assegnato/capacità edificatoria	
It minimo realizzabile	
It massimo realizzabile	
Rapporto di copertura	Vedi art. 11.11
Rapporto di permeabilità	Vedi art. 11.14
Area cortilizia a verde privato	Vedi art. 11.13
Distanze	Vedi art. 11.12
Altezza	
Parcheggi di pertinenza	Vedi art. 10.11
Standard	
Indicazioni specifiche / prescrizioni	<p>L'ambito del litorale sud è finalizzato alla valorizzazione naturalistica della foce del torrente Vevera, alla fruizione balneare e allo sviluppo delle attività ludiche e culturali connesse.</p> <p>L'attuazione dovrà prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 – gli interventi di sistemazione e di valorizzazione dell'intero ambito, con particolare attenzione alla praticabilità e percorribilità pedonale e ciclabile; 2 – le sistemazioni idrauliche per la messa in sicurezza dell'ambito e la riorganizzazione degli attracchi dei natanti; 3 – l'organizzazione delle attività ammesse attraverso l'uso di spazi aperti e comunque senza prevedere nuova edificazione. <p>Nella realizzazione di nuove realtà a carattere ricreativo-turistico (spiaggia balneare, pista ciclo-pedonale, etc.) devono essere ridotte al minimo, se non evitate, riduzioni delle superfici esistenti di tratti di riva naturali caratterizzati da canneto e vegetazione riparia. In compensazione ambientale degli impatti in atto, e di quelli che possano derivare dalle nuove realizzazioni in questi ambiti, vanno previste azioni di valorizzazione ecologico-naturalistica dei canneti e della vegetazione riparia laddove presente o in alternativa vanno ricreati appositamente attraverso una strategia che raccordi ed allinei le caratteristiche di queste aree a quelle del limitrofo SIC/ZPS IT 1150004 "Canneti di Dormelletto.</p> <p>In ogni caso dovrà essere posta particolare attenzione a non creare criticità derivanti da incrementi di fonti di pressione al contorno dell'ambito ed in particolare della parte di territorio individuato come ZPS.</p> <p>Gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 sono realizzati per iniziativa pubblica su spazi pubblici e, come tali sono regolamentati dall'art.7 del D.P.R. 380/01 s.m.i.</p>

Si riporta di seguito l'individuazione cartografica dell'ambito normativo di cui trattasi, desunta dalla tavola di progetto P04b di PRG:

 Ambito tematico T05 Litorale sud



Nel programmare l'attuazione delle previsioni del nuovo piano relativamente all'ambito del litorale sud, con finalità di valorizzazione naturalistica della foce del torrente Vevera, della fruizione balneare con lo sviluppo delle attività ludiche e culturali connesse, l'Amministrazione Comunale ha affrontato ed esperito tentativi diretti di intervento per la riorganizzazione degli attracchi dei natanti, come previsto dall'art.7 del D.P.R. 380/01 s.m.i., in conformità alle previsioni dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Sulla base di tali esperienze, l'Amministrazione intende ora introdurre nella normativa di piano la possibilità di intervento da parte di privati in accordo con il comune, mediante convenzione ai sensi dell'articolo 7 delle N.T.A. e del comma 4 dell'art.49 della L.R. 56/77 e s.m.i. In tale fattispecie l'intervento sarà costituito da Intervento Edilizio Unitario limitato all'area di intervento, regolamentato per l'aspetto edilizio dall'art.8 del D.P.R. 380/01 s.m.i.

Allo scopo la norma vigente viene integrata prevedendo:

Come tipo di intervento, l'intervento diretto, secondo le disposizioni dell'art.7 del D.P.R. 380/01 s.m.i., **ovvero dell'art.8 in caso di interventi da parte di privati in accordo con il comune (I.E.U. limitato all'area di intervento).**

Come prescrizione specifica, che gli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 della norma siano realizzati per iniziativa pubblica su spazi pubblici e, come tali sono regolamentati dall'art.7 del D.P.R. 380/01 s.m.i., **ovvero, per il solo punto 2, da privati in accordo con il comune mediante convenzione ai sensi dell'art.7 delle N.T.A. e del comma 4 dell'art.49 della L.R. 56/77 e s.m.i. (I.E.U. limitato all'area di intervento) e, in tal caso, sono regolamentati dall'art.8 del D.P.R. 380/01 s.m.i.**

Il testo finale, pertanto, risulta il seguente:

Denominazione	T05 - Litorale sud
Tipo di intervento	Intervento diretto, secondo le disposizioni dell'art.7 del D.P.R. 380/01 s.m.i., ovvero dell'art.8 in caso di interventi da parte di privati in accordo con il comune (I.E.U. limitato all'area di intervento)
Usi ammessi	C1.4 (pubblico esercizio), C1.7 (limitatamente a spettacoli viaggianti), C3.3 (verde attrezzato e per lo sport). oltre a quelli esistenti
It assegnato/capacità edificatoria	
It minimo realizzabile	
It massimo realizzabile	
Rapporto di copertura	Vedi art. 11.11
Rapporto di permeabilità	Vedi art. 11.14
Area cortilizia a verde privato	Vedi art. 11.13
Distanze	Vedi art. 11.12
Altezza	
Parcheggi di pertinenza	Vedi art. 10.11
Standard	
Indicazioni specifiche prescrizioni	/L'ambito del litorale sud è finalizzato alla valorizzazione naturalistica della foce del torrente Vevera, alla fruizione balneare e allo sviluppo delle attività

ludiche e culturali connesse.

L'attuazione dovrà prevedere:

- 1 – gli interventi di sistemazione e di valorizzazione dell'intero ambito, con particolare attenzione alla praticabilità e percorribilità pedonale e ciclabile;
- 2 – le sistemazioni idrauliche per la messa in sicurezza dell'ambito e la riorganizzazione degli attracchi dei natanti;
- 3 – l'organizzazione delle attività ammesse attraverso l'uso di spazi aperti e comunque senza prevedere nuova edificazione.

Nella realizzazione di nuove realtà a carattere ricreativo-turistico (spiaggia balneare, pista ciclo-pedonale, etc.) devono essere ridotte al minimo, se non evitate, riduzioni delle superfici esistenti di tratti di riva naturali caratterizzati da canneto e vegetazione riparia. In compensazione ambientale degli impatti in atto, e di quelli che possano derivare dalle nuove realizzazioni in questi ambiti, vanno previste azioni di valorizzazione ecologico-naturalistica dei canneti e della vegetazione riparia laddove presente o in alternativa vanno ricreati appositamente attraverso una strategia che raccordi ed allinei le caratteristiche di queste aree a quelle del limitrofo SIC/ZPS IT 1150004 "Canneti di Dormelletto".

In ogni caso dovrà essere posta particolare attenzione a non creare criticità derivanti da incrementi di fonti di pressione al contorno dell'ambito ed in particolare della parte di territorio individuato come ZPS.

Gli interventi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 sono realizzati per iniziativa pubblica su spazi pubblici e, come tali sono regolamentati dall'art.7 del D.P.R. 380/01 s.m.i., **ovvero, per il solo punto 2, da privati in accordo con il comune mediante convenzione ai sensi dell'art.7 delle N.T.A. e del comma 4 dell'art.49 della L.R. 56/77 e s.m.i. (I.E.U. limitato all'area di intervento) e, in tal caso, sono regolamentati dall'art.8 del D.P.R. 380/01 s.m.i.**

Come emerso nel documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, le integrazioni normative introdotte dalla presente variante non comportano nuovo consumo di suolo e non producono ulteriori impatti ambientali negativi. Infatti trattasi di mera integrazione delle modalità di attuazione degli interventi già previsti dal PRG che rimangono, pertanto, invariati.

3 – CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Trattasi, ricorrendone le condizioni, di variante parziale ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come modificato con le Leggi Regionali 25/03/2013, n.3, 12/08/2013, n.17 e 11/03/2015, n.3, in quanto:

- a) non viene modificato l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non viene modificato in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non viene ridotta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla LR 56/77;
- d) non viene aumentata la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della LR 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla legge stessa;
- e) non viene incrementata la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non vengono incrementate le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non viene modificata la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non vengono modificati gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

4 – VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Non ricorrendo espressamente i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell'articolo 17 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56, per questo tipo di variante urbanistica il comma 8 del sopra citato articolo prevede che essa sia sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Essendo stato assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) il PRG oggetto di variante, la verifica di assoggettabilità è limitata agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

Nell'ambito dello schema procedurale "integrato" ai sensi della lettera j1 dell'allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", la Giunta Comunale con deliberazione di adozione della variante da avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS per l'adempimento dei disposti di cui alla parte II, del D.Lgs. 3.04.2006, n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" approvando il documento tecnico preliminare contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante allo strumento urbanistico generale.

Il documento tecnico preliminare, trasmesso agli enti competenti per i relativi contributi scritti, consente all'autorità competente comunale per la VAS, su relazione dell'organo tecnico comunale, la determinazione di esclusione dalla assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ovvero l'assoggettamento della variante al procedimento di V.A.S.

5 – INCIDENZA E COMPATIBILITA' CON LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Arona è dotato di Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della L. n. 447/95, DPCM 14/11/1997, LR 52/2000, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 3/10/2016, n.51, in adeguamento al PRG approvato con D.G.R. N. 32-1481 in data 25/05/2015.

Per quanto sopra, la presente variante può essere considerata compatibile con le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 ad oggi vigenti sul territorio comunale. Non si rileva, pertanto, necessità di adeguare il piano sopra citato in funzione dell'attuazione della presente variante.

6 – COERENZA ESTERNA: INTERRELAZIONI ED INFLUENZA CON ALTRI PIANI

E' possibile asserire che con l'adozione della presente parziale non sono riscontrabili influenze con i piani sovraordinati, come di seguito dettagliato:

PTR Piano Territoriale Regionale

(approvato con D.C.R. n° 122-29783 del 21/07/2011)

Non si rilevano interferenze.

PPR Piano Paesaggistico Regionale

(adottato con D.G.R. n° 20-1442 del 18/05/2015)

Non si rilevano interferenze.

PTP Piano Territoriale Provinciale

(approvato con D.G.R. n° 383-28587 del 05/10/2004)

Non si rilevano interferenze.